



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 7/2023 DEL 26 APRILE 2023

ROTTAMAZIONE-QUATER: DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO

Con un [comunicato stampa](#) pubblicato sul proprio portale ufficiale, l'Agenzia Entrate-Riscossione, annuncia la proroga della scadenza al 30 giugno, termine entro il quale, privati, professionisti e imprese possono presentare **domanda di rottamazione-quater**, [commi 231-252](#) della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.

PRESENTAZIONE IVA ANNUALE IN SCADENZA AL 2 MAGGIO 2023

cade il 2 maggio (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2023 utilizzato per l'anno d'imposta 2022.

Il modello va presentato esclusivamente per via telematica

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
 - ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
 - ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche
 - ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi")
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).

PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2023

Scade il 2 maggio (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo) il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2023.

Il modello TR infatti deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando l'importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

PROROGA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE E SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FISCALI

Con la pubblicazione del Decreto Bollette (DI n. 34/2023) in Gazzetta Ufficiale arrivano novità in tema di "**ravvedimento operoso speciale**", utile per regolarizzare le violazioni commesse sulle dichiarazioni validamente presentate in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti.

In particolare viene prorogata, dal 31 marzo al **30 settembre 2023**, la scadenza per il **versamento delle somme dovute o della prima rata** e la scadenza entro cui occorre **rimuovere le irregolarità commesse**.

Viene inoltre prorogata, dal 31 marzo al **31 ottobre 2023**, la scadenza entro cui pagare i 200 euro per periodo d'imposta (o la prima rata, pari al 50% del totale) per **sanare le violazioni formali commesse** fino al 31 ottobre 2022.

CESSIONE TAX CREDIT ENERGIA I TRIMESTRE 2023: LA COMUNICAZIONE ENTRO IL 18 DICEMBRE

L'articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) riconosce alle imprese, al ricorrere di determinate condizioni, alcuni crediti d'imposta pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Questi crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi.

Con il [Provvedimento del 3 aprile 2023](#) l'Agenzia Entrate ha approvato le nuove versioni del "*Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta*", delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, utili per comunicare alla stessa Agenzia la cessione dei crediti d'imposta sul "caro energia" relativi al I trimestre dell'anno.

Tale comunicazione può essere presentata dal 5 aprile fino al 18 dicembre 2023.

CESSIONARI TAX CREDIT ENERGIA E GAS I TRIMESTRE 2023: PRONTI I CODICI TRIBUTO DEDICATI

Sono 5 i codici tributo istituiti dall'Agenzia Entrate con [Risoluzione n. 17/E](#) del 6 aprile per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei **crediti d'imposta** a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel **primo trimestre 2023** acquistati dai **cessionari**.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia Entrate per i quali i cessionari abbiano comunicato l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione.

In dettaglio, i codici tributo da indicare nel modello F24 sono:

- "**7746**" denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- "**7747**" denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- "**7748**" denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- "**7749**" denominato "CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";

- “7750” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

CONTROLLI AUTOMATIZZATI E FORMALI: NUOVO SERVIZIO DI CALCOLO PIANI DI RATEAZIONE

L'Agenzia Entrate ha reso noto che è disponibile il [nuovo servizio di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute](#) a seguito dei **controlli automatizzati e formali**, utile ai contribuenti che intendono avvalersi dell'estensione, fino a un massimo di 20 rate trimestrali, del piano di rateazione già in corso, prevista dalla legge di Bilancio 2023.

L'applicativo si aggiunge a quello già esistente “Controllo automatico e formale - calcolo delle rate”.

STRUTTURE SANITARIE: PER LE PRESTAZIONI DI 'DIAGNOSI' OBBLIGO DI EMISSIONE FATTURA

Con [Risposta n. 275 del 4 aprile](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito che per le prestazioni sanitarie di **diagnosi di malattia** effettuate da poliambulatori o laboratori di analisi, sussiste l'**obbligo di emissione della fattura** ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 indipendentemente dalla richiesta del cliente.

Per certificare questo tipo di prestazioni, precisa l'Agenzia, non è ammesso il ricorso all'utilizzo del cd. “*documento commerciale parlante*”, che può essere invece emesso dalle farmacie.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”.